

BVGer C-1806/2011 vom 21. Juli 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-1806_2011

FR: TAF C-1806/2011 du 21 juillet 2011

IT: TAF C-1806/2011 del 21 luglio 2011

Regeste

Revisione della rendita

Erwägungen

E. 1

Il 16 gennaio 2004, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._____ - cittadino portoghese, nato il (...), coniugato, con due figli (doc. 1) - una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2003, unitamente alla rendita completa in favore della figlia (doc. 5). È stato stabilito, in particolare in virtù del rapporto medico del 4 luglio 2003 del dott. B._____, specialista in medicina interna e oncologia-ematologia (doc. 15), che l'interessato era affetto segnatamente da oligoastrocitoma grado 2 con aree gemistocitiche della regione cerebrale fronto-temporale destra, glioblastoma frontale destra e trombosi venosa profonda al polpaccio a destra. L'assicurato è pertanto stato considerato invalido al 100% per qualsiasi attività dal 9 ottobre 2002 (doc. 5; v. anche doc. 2).

E. 2.1

Nel mese di aprile del 2010, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 11).

E. 2.2

Nel rapporto del 30 settembre 2010, il dott. C._____, medico dell'UAIE, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti (doc. 26 a 29 [v. in particolare perizia medica E 213 del 30 agosto 2010]), che l'interessato era affetto da stato dopo intervento per oligoastrocitoma di grado 2 senza postumi neurologici significativi. Il medico ha quindi ritenuto un'incapacità lavorativa del 100% dell'interessato nella precedente attività di operaio agricolo a decorrere dal 1° ottobre 2003, ma una capacità al lavoro dell'80% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute a far tempo dal 30 agosto 2010 (doc. 31).

E. 2.3

Il 29 ottobre 2010, l'UAIE ha determinato nel 33% il grado d'invalidità dell'assicurato in applicazione del metodo generale del confronto dei redditi (doc. 32).

E. 3

Il 10 febbraio 2011, l'autorità inferiore, dopo avere constatato che in virtù dei nuovi documenti ricevuti l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute sarebbe da considerare esigibile all'80% a far tempo dal 30 agosto 2010 e condurrebbe ad una perdita di guadagno del 33%, ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° aprile 2011, la

rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1 [doc. 36; v. anche doc. 35]).

E. 4

Il 24 marzo 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del 10 febbraio 2011 mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità (anche successivamente al 1° aprile 2011), dal momento che, secondo un certificato medico del 9 marzo 2011 del proprio medico curante, allegato in copia al gravame, le affezioni di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. TAF 1).

E. 5.1

Nel rapporto del 7 giugno 2011, il dott. D._____, del Servizio medico regionale "Rhône" (SMR), ha constatato, dopo avere discusso il caso con un neurologo, che il ricorrente, a causa dei disturbi neuropsicologici connessi alla sindrome fronto-temporale di cui soffre (conseguente al tumore e/o all'intervento di lobectomia), e indipendentemente dalla comparsa, o meno, di una recidiva del tumore, presenta un'incapacità al lavoro totale, permanente e definitiva in una qualsiasi attività lucrativa. Secondo il medico, risulta giustificato riconoscere che non vi è stato alcun notevole miglioramento dello stato di salute dell'insorgente rispetto a quello esistente al momento della pronuncia della decisione del 16 gennaio 2004 (doc. 41).

E. 5.2

Nella risposta al ricorso del 14 luglio 2011 (doc. TAF 9), l'autorità inferiore ha comunicato a questo Tribunale d'aver reso, il 7 luglio 2011, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione (allegata in copia), in sostituzione della decisione del 10 febbraio 2011, mediante la quale ha ristabilito il diritto del ricorrente ad una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2011 (doc. 43; v. anche doc. 42 e 44).

E. 6.1

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 6.2

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 6.3

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 7.1

In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1).

E. 7.2

Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domanda non soddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237 e DTF 107 V 250).

E. 7.3

Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 14 luglio 2011 (doc. TAF 9), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'aver reso, il 7 luglio 2011, una nuova decisione in sostituzione della decisione del 10 febbraio 2011, mediante la quale ha riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° aprile 2011 (doc. 43). La nuova decisione accondiscende integralmente alle conclusioni ricorsuali del ricorrente, il medesimo avendo chiesto nel merito l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto alla rendita intera anche a partire dal 1° aprile 2011 (doc. TAF 1).

E. 8

Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata, senza che occorra attendere la scadenza del termine per interporre un ricorso contro la nuova decisione del 7 luglio 2011, ritenuto che detto ricorso non potrebbe che riguardare altri motivi, neppure accennati dal ricorrente nell'ambito della presente causa (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3 in fine; v. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3821/2010 del 14 gennaio 2011). Ciò premesso, a giusto titolo l'autorità inferiore ha peraltro segnalato al ricorrente che qualora avesse inteso interporre ricorso contro la nuova decisione, sarebbe stato tenuto a "conformarsi alle vie giuridiche di cui alla stessa", entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della medesima (v. doc. 44).

E. 9

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

E. 10.1

Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA).

E. 10.2

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandataria professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo - relativamente contenuto, ma svolto in causa non necessariamente semplice - svolto dalla patrocinatrice del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

E. 10.3

Per conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.